



ACCORDO QUADRO

TRA

COMANDO BRIGATA MEC. "AOSTA"

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

***PER LA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI
FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE NEI CAMPI DI
COMUNE INTERESSE***

2021



ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE NEI CAMPI DI COMUNE INTERESSE

TRA

Il Comando Brigata Mec. "Aosta", con sede in Messina, via del Vespro, is. 285, 98122 - Messina, cod. fisc. 80005080835, rappresentato dal Gen. B. Giuseppe BERTONCELLO, Comandante della Brigata "Aosta", nato a Bassano del Grappa (VI) il 25 novembre 1970,

E

l'Università degli Studi Messina, nel prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazza Pugliatti, 1, 98122 - Messina, cod. fisc. 80004070837, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Salvatore CUZZOCREA, nato in Ginevra (CH) il 11/03/1972, per la Sua carica ed agli effetti del presente atto, domiciliato presso la sede dell'Università.

di seguito indicate congiuntamente anche come le "Parti".

PREMESSO CHE

- il Comando Brigata Mec. "Aosta", nell'ambito delle attività di propria competenza ed interesse, intravede nella cooperazione con il mondo universitario un'opportunità di mutua crescita mediante condivisione di esperienze ed avvio di iniziative congiunte;
- il Comando Brigata Mec. "Aosta", nei settori di propria competenza e mediante proprie strutture e proprio personale, mette a disposizione del mondo universitario le proprie professionalità del contesto operativo in cui normalmente è chiamato ad intervenire;
- l'Università, per lo svolgimento delle attività attribuite dal proprio Statuto, promuove, realizza e coordina attività di ricerca mirate allo sviluppo e alla diffusione dell'innovazione scientifica e tecnologica;

VISTI

- il D.P.R. n. 382 del 11 luglio 1980, "*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*" e successive modifiche, in particolare l'Art. 27;
- la L. n. 241 del 07 agosto 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, segnatamente, l'art. 15 secondo cui "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune". Aggiornata dal D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 del 11 settembre 2020;
- la L. n. 341 del 19 novembre 1990, "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*";
- il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*", in particolare l'art.10 comma 5 lettera d);
- la L. n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche (approvata dal R.D. n. 1369 del 18 maggio 1942), a protezione del diritto d'autore e altri diritti connessi al suo esercizio;
- il D. Lgs n. 518 del 29 dicembre 1992, attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi elaboratore;
- il D. Lgs n. 154 del 26 maggio 1997, attuazione della direttiva 93/98/CEE concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;
- il D. Lgs n. 169 del 6 maggio 1999, attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati;
- il D. Lgs n. 30 del 10 febbraio 2005 e ss.mm.ii, Codice della proprietà industriale;
- il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 art. 6, convertito in L. n. 122 del 30 luglio 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
- L. n. 448 del 28 dicembre 2001 art. 18, riordino degli organismi collegiali;
- il D. Lgs n. 104 del 2 luglio 2010 art. 133, Codice del processo amministrativo;



- il D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 artt. 5,6 e 39 e ss.mm.ii., disposizioni concernenti l'imposta di registro;
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D. Lgs.n. 66 del 15 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni, *"Codice dell'ordinamento militare"*;
- il D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni, *"Testo Unico delle Disposizioni e Regolamentazione sull' Ordinamento Militare"*;
- la Legge n. 240 del 30.12.2010 *"Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario"*;
- il D.M. n. 162 del 25.07.2012, relativo alla promozione e gestione economica dei marchi, denominazioni, stemmi emblemi e segni distintivi delle F.A.;
- la direttiva SMD-FORM 006 ed. 2015 in tema di "Direttiva sulla stipula di convenzioni ed accordi in materia di formazione con Enti ed Organismi esterni all'Organizzazione della Difesa";
- il D. Lgs n. 196/2003 del 29 luglio 2003 e successive modifiche e integrazioni, codice in materia di protezione dei dati personali;
- il D. Lgs n. 51/2018 del 18 maggio 2018, attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei dati personali.
- il D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, art. 7 recepimento modifiche trattamento dati personali pervenute dal Parlamento Europeo con Regolamento (UE) 2016/679;
- il D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019, *"Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio"*;
- il D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 art. 16, disciplina dell'imposta di bollo, riscossione coattiva;
- la L. n. 790 del 27 dicembre 1975 e ss.mm.ii., norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
- lo Statuto dell'Università emanato con D.R. nr. 1244 del 14.05.2012, modificato con D.R. nr. 3429 del 30.12.2014;

CONSIDERATO CHE

- la sinergia tra Comando Brigata Mec. "Aosta" e l'Università può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento, relativamente all'individuazione di percorsi atti al perseguimento di obiettivi di interesse comune;
- il Comando Brigata Mec. "Aosta" e l'Università intendono ricondurre in un accordo quadro il consolidato rapporto di collaborazione tra le Parti, demandando a specifici accordi di collaborazione attuativi la definizione della disciplina di dettaglio per ciascun settore di comune interesse;
- i compiti istituzionali del Comando Brigata Mec. "Aosta" e dell'Università prevedono l'avanzamento delle conoscenze e la sperimentazione nelle attività di competenza per un migliore assolvimento dei compiti assegnati; tali attività interessano temi comuni preventivamente concordabili e da sviluppare con risorse proprie e regolati attraverso la stipula successiva di appositi *Accordi Attuativi*.



CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Generalità

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro (nel prosieguo denominato A.Q.).

ARTICOLO 2

Oggetto e finalità

Le Parti, per il miglior conseguimento dei propri fini istituzionali, convengono di adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento delle attività di formazione, ricerca e sperimentazione nei settori di comune interesse orientando il proprio operato a favore di una prospettiva di azione caratterizzata da completa sinergia.

In un rapporto di cooperazione fra le Parti, nel quale possa realizzarsi piena e reciproca integrazione tra ricerca e formazione, la collaborazione, da esplicitarsi mediante la stipula di specifici Accordi Attuativi (nel prosieguo denominati A.A.), potrà riferirsi ai campi scientifico, didattico e di supporto ad essi.

Il presente A.Q. è volto anche all'accrescimento ed all'elevazione dell'immagine e delle professionalità delle due organizzazioni coinvolte nell'ambito di eventuali progetti comuni, in una prospettiva di sistema Paese.

In tale quadro, verranno stipulati appositi A.A. atti a definire le forme di collaborazione specifiche tra le Parti, che potrebbero concretizzarsi, a titolo di esempio, nelle attività di seguito elencate:

- svolgimento di seminari da parte di docenti dell'Ateneo a favore del personale della Brigata "Aosta" su argomenti oggetto di studio e analisi nel corso di attività esercitative;
- possibilità per gli studenti/dottorandi, di misurare le capacità acquisite durante il corso di studi partecipando ad attività di tipo addestrativo/esercitativo (es. esercitazioni Posti Comando), in qualità di uditori o *augmentees* in ambito delle *white cell*, contribuendo allo studio dei vari scenari di possibile impiego tramite l'analisi di fattori politici, economici, sociali e infrastrutturali;
- possibilità, per gli studenti/dottorandi, di acquisire nozioni basilari di comportamento in particolari situazioni operative in cui potrebbero trovarsi ad operare (come ad esempio teatri di guerra);
- corsi di lingua straniera o di *cultural awareness*, con l'ausilio di docenti universitari, a favore del personale militare a premessa di impiego in operazioni estere;
- possibilità di utilizzo di impianti sportivi in gestione all'Ateneo, da parte del personale militare della Brigata.

ARTICOLO 3

Accordi Attuativi

Le modalità e le forme di collaborazione specifiche saranno regolate attraverso la stipula di appositi A.A. tra le Parti, che devono richiamare e rispettare il presente A.Q., nonché essere preventivamente sottoposti agli organi competenti delle Parti per le necessarie autorizzazioni secondo le norme vigenti. Gli oneri economici e finanziari sostenuti nell'ambito degli A.A. rimangono a carico delle Parti, fatta salva ogni diversa decisione concordata in sede di definizione degli stessi.

Gli A.A. dovranno indicare:

- le specifiche attività da implementare;
- gli obiettivi da conseguire;
- termini e condizioni di svolgimento;
- la durata presunta delle attività;
- rendicontazione degli obiettivi da conseguire;
- i responsabili scientifici e programmatici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire;
- l'individuazione del luogo e delle attrezzature destinate allo svolgimento delle iniziative;
- le informazioni relative alle risorse umane, materiali, assicurative e finanziarie necessarie;



ARTICOLO 4

Obblighi delle Parti contraenti

Nell'ambito degli A.A. che saranno elaborati, le Parti si impegnano a fornire tutte le informazioni tecniche, nonché le procedure associate al fine di assicurare una corretta implementazione delle attività concordate e stimare le relative risorse che si prevede d'impiegare.

Ove la concreta attuazione delle attività previste dalla collaborazione dovesse evidenziare l'insorgere di una sperequazione tra le prestazioni fornite e i vantaggi conseguiti, le Parti si impegnano ad individuare, nell'ambito degli A.A., meccanismi di bilanciamento degli apporti.

Le Parti si impegnano, nel rispetto delle esigenze tra esse concordate, a favorire il comune utilizzo di laboratori atti ad implementare attività di ricerca e formazione congiunta. La disponibilità delle apparecchiature e del personale delle Parti addetto ai laboratori resta subordinata alle prioritarie necessità della Parte che ne concede l'utilizzo.

Le Parti si impegnano ad escludere dalle attività oggetto della collaborazione ogni aspetto o argomento al quale sia stata attribuita una classifica di segretezza, informando il loro agire al rispetto delle regole sulla sicurezza delle informazioni. L'Università si impegna a comunicare al Comando Brigata Mec. "Aosta", le generalità del proprio personale partecipante con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effettiva presenza.

ARTICOLO 5

Salvaguardia dei compiti istituzionali

Ciascuna Parte fornisce le prestazioni di cui agli A.A., in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle informazioni tecniche e procedurali fornite dall'altra Parte, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, che rivestono comunque carattere di priorità.

A tal riguardo si specifica che il personale della Brigata Mec. "Aosta", chiamato a svolgere in virtù del presente Accordo attività a qualunque titolo presso la Controparte, dovrà essere impiegato nell'alveo dei compiti istituzionali ed essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità militare e il suo impiego potrà essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività istituzionali.

ARTICOLO 6

Tutela del patrimonio informativo della Difesa

Fermo restando quanto novellato dal precedente art. 4, tutte le informazioni di qualsiasi natura saranno gestite in accordo con le disposizioni normative impartite dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza (ANS). Ad ogni modo le Parti si impegnano sin d'ora al rispetto delle disposizioni imposte dall'attuale quadro normativo vigente che impone ai contraenti la tutela del Segreto di Stato. Tali obiettivi andranno perseguiti attraverso l'adozione di comportamenti improntati alla massima riservatezza, propedeutici a scongiurare eventuali divulgazioni improprie.

ARTICOLO 7

Tutela dei dati personali

Negli A.A. saranno disciplinate, altresì, le modalità di gestione di tutti i dati personali e sensibili nonché di tutte le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nel corso della collaborazione definita dal presente A.Q.

Le Parti, nelle relazioni di servizio, si impegnano a trattare i dati personali e sensibili in osservanza alle norme e principi fissati nel Regolamento (UE) 2016/679, nel D. Lgs n. 101/2018, nel D. Lgs. n. 51/2018 e nel D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 8

Tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro

L'accesso di personale dell'Università alle aree ed impianti della Brigata Mec. "Aosta" è soggetto alle normative di sicurezza in vigore ed a tutte le eventuali restrizioni esistenti presso le stesse. Le richieste di autorizzazione all'accesso devono essere avanzate secondo le prescrizioni di cui alla sicurezza del personale nei luoghi di lavoro.



In particolare lo stesso personale potrà essere edotto, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potrà essere chiamato a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovrà scrupolosamente attenersi.

Il personale di entrambe le Parti, in qualità di distaccante e ospitante, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla presente convenzione, nel reciproco rispetto della normativa di sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni, osservando, in particolare, gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché l'opportuna azione informativa che deve essere effettuata a premessa dell'attività da parte del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ospitante in coordinamento con il distaccante. Le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti presso cui si svolgeranno le attività scaturenti dalla presente convenzione.

ARTICOLO 9

Proprietà intellettuale

Le Parti contraenti si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contemplate in materia di diritto d'autore: L. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, R.D. 18 maggio 1942, n. 1369; D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518; D. Lgs. 26 maggio 1997, n.154; D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169 e il Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii.). In particolare:

- ciascuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale, *know-how* e informazioni relativi a quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente A.Q. ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse dello stesso;
- le Parti convengono di utilizzare al massimo i risultati conseguiti, in conformità alle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle regole di evidenza pubblica;
- la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, *know-how* e informazioni di pertinenza dell'attività svolta congiuntamente dalle Parti sarà di proprietà comune in relazione all'apporto inventivo delle singole Parti;

Qualsiasi proprietà intellettuale di una Parte potrà essere utilizzata dall'altra per le attività di cui al presente A.Q. previo espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità delle regole dettate dalla stessa e/o contenute negli A.A..

ARTICOLO 10

Obblighi assicurativi ed esonero dalle responsabilità

Le Parti contraenti convengono che in favore del personale interessato dalle attività oggetto del presente A.Q. si applichino le norme previdenziali ed assicurative previste dai rispettivi ordinamenti / norme speciali (a copertura dei rischi professionali e contro gli infortuni sul lavoro derivanti dalle prestazioni richieste).

L'Università dà atto che il personale universitario, gli studenti che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo Quadro presso i locali dell'Amministrazione della Difesa (A.D.), sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa nonché con le ulteriori coperture a tutela di eventuali danni che dovessero occorrere a strutture e/o attrezzature dell'A.D., durante lo svolgimento delle attività scaturenti dalla presente collaborazione.

Resta intesa l'esclusione di ogni previsione di copertura assicurativa da parte dell'A.D. per eventuali danni/infortuni a terzi.

ARTICOLO 11

Immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e sostenere l'immagine della comune intesa e di quella di ciascuna delle Parti. Nelle iniziative oggetto del presente Accordo saranno utilizzati congiuntamente i loghi dell'Università e della Brigata "Aosta" con osservanza delle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti.

ARTICOLO 12

Oneri finanziari ed economici

Dall'esecuzione del presente A.Q. e dai discendenti specifici A.A. non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato per gli E.F. di riferimento. Entrambe le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi



oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica.

ARTICOLO 13

Recesso unilaterale e sospensione temporanea

Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente A.Q., informandone la controparte, anche con un minimo preavviso per cause non dipendenti dalle stesse o quando sopraggiungano motivi ostativi al preminente assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

Le Parti si riservano, inoltre, di sospendere temporaneamente e in qualsiasi momento l'esecuzione degli obblighi e degli impegni derivanti dal presente A.Q., per causa di forza maggiore o in caso di necessità, dandone avvertimento alla controparte anche con un minimo preavviso.

Recesso e sospensione devono essere comunicate formalmente da ciascuna Parte, a cura della rispettiva autorità firmataria del presente A.Q..

ARTICOLO 14

Risoluzione consensuale

Il presente accordo può essere risolto in qualunque momento per mutuo consenso delle Parti manifestato e sottoscritto da entrambe, senza alcun onere per le stesse.

ARTICOLO 15

Controversie

Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente A.Q. saranno preliminarmente affrontate attraverso consultazioni e trattative di bonario componimento tra le Parti. Tali controversie saranno demandate alla decisione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri dei quali uno sarà designato da ciascuna delle Parti del presente atto convenzionale ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo fra le parti. Il Collegio avrà sede presso l'Ente richiedente la risoluzione della controversia e deciderà secondo le norme vigenti del codice di rito. In assenza di accordo troverà applicazione l'art. 133 del D. Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

ARTICOLO 16

Durata, vincolo di approvazione, proroga o rinnovo

Il presente A.Q. entra in vigore alla data di sottoscrizione ed ha una durata di tre anni prorogabili per un successivo triennio, previa formulazione di richiesta scritta di una delle Parti e successiva accettazione della controparte, da formalizzarsi entro il periodo di vigenza dell'A.Q. con atto scritto, dal quale si evinca l'avvenuto accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il rinnovo.

Il rinnovo e gli eventuali futuri accordi discendenti dal presente Accordo Quadro dovranno essere parimenti sottoposti alla valutazione dello Stato Maggiore della Difesa, per il tramite della catena gerarchica.

ARTICOLO 17

Registrazione ed eventuali oneri fiscali

Il presente Atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.4.86 ed è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'Ateneo (giusta autorizzazione n. 67760 del 2010 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate). Le spese per l'eventuale registrazione, a termine della Legge del 27 dicembre 1975, n.790 e ss.mm.ii., sono a totale carico della Parte richiedente.

Per il Comando Brigata Mec. "Aosta"

Il Comandante

(Gen. B. Giuseppe BERTONCELLO)

Per Università degli Studi di Messina

Il Rettore

(Prof. Salvatore CUZZOCREA)